

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 10 gennaio 2011

CIRCOLARE N. 2/2011

REVERSE CHARGE

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 59 del 23 dicembre 2010, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla portata dell'autorizzazione che il Consiglio europeo, in data 22 novembre 2010, ha concesso all'Italia ai fini dell'applicazione del "reverse charge" sulle cessioni di:

- telefoni cellulari;
- dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Il nuovo obbligo si applicherà alle cessioni effettuate dal 1° aprile 2011, dato non solo che il termine di 60 giorni, previsto dallo Statuto del contribuente è un termine minimo, ma anche in considerazione:

- delle rilevanti modifiche alle procedure gestionali che devono essere realizzate dai contribuenti operanti nei settori interessati;
- del regime di liquidazione trimestrale dell'IVA adottato dai contribuenti con un volume d'affari più limitato.

Si segnala che nel Modello UNICO 2012 e nella dichiarazione IVA relativa al 2011 saranno introdotti campi specifici in cui riportare le operazioni attive e passive relative ai beni oggetto di *reverse charge*.

Sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito che l'art. 17 comma 6 lett. c) del DPR n. 633/1972 fa riferimento alle "cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori".

Trattandosi di una definizione più ampia di quella autorizzata dal Consiglio UE, l'Agenzia delle Entrate è dell'avviso che il *reverse charge* sia circoscritto ai componenti di personal computer cui possono ricondursi i concetti di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Nulla invece è stato precisato in merito alla categoria dei telefoni cellulari. È dato infatti osservare che, rispetto alla definizione oggetto di autorizzazione comunitaria, l'art. 17, comma 6, lett. b), del DPR n. 633/1972 risulta più ampio, dal momento che richiama anche i componenti e gli accessori dei telefonini.

Sotto il profilo soggettivo, invece, è di grande importanza l'indicazione che il *reverse charge* si applica alle sole cessioni poste in essere nelle fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, purché – ovviamente – il cessionario sia un soggetto passivo italiano.

Le cessioni al dettaglio restano, pertanto, escluse dal meccanismo dell'inversione contabile perché i beni sono destinati all'utilizzatore finale, anche se soggetto passivo. Si tratta di un'interpretazione conforme alla finalità di eliminare, soprattutto negli schemi "carosello", l'evasione fiscale che si verifica, di regola, nelle cessioni precedenti il commercio al dettaglio (nella specie, quelle praticate dai cedenti dopo l'incasso dell'imposta dai clienti).

STUDIO MARCOZZI

Sempre sotto l'aspetto soggettivo, è stato chiarito che i “*contribuenti minimi*”, per le cessioni effettuate, non applicano il *reverse charge*, fermo restando l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, da adempiere senza l'addebito dell'imposta. Il contribuente minimo che assume la veste di cessionario deve, invece, versare l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Infine, riguardo al regime sanzionatorio, la circolare richiama le disposizioni del comma 9-*bis* dell'art. 6 del Decreto Lgs. n. 471/1997 e, quindi, l'applicazione, nei confronti del cessionario, della sanzione:

- dal 100% al 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro, se l'IVA non è stata assolta mediante *reverse charge*; la stessa sanzione, peraltro, si applica nei confronti del cedente che abbia irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento;
- del 3% dell'imposta, se l'IVA è stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o dal cedente; in tale ipotesi, al cessionario compete comunque la detrazione, sempreché ne ricorrano i presupposti.

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.